



COMUNE DI VICOFORTE

Provincia di Cuneo

ORDINANZA N° 5 DEL 5 Giugno 2026

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA, DI INTRODUZIONE, DI DETENZIONE E/O TRASPORTO DI BOTTIGLIE E RECIPIENTI IN VETRO E/O LATTINE E DI ALTRI CONTENITORI COMUNQUE IDONEI ALL'OFFESA DELLE PERSONE ED OGGETTI CHE POSSANO ARRECARRE DANNI IN OCCASIONE DELLA MOSTRA MERCATO "FLORETE FLORES" NELLE GIORNATE DI SABATO 6 E DOMENICA 7 GIUGNO 2026.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- nelle giornate del 6 e 7 giugno 2026 si svolgerà in Vicoforte, Piazza Carlo Emanuele, la mostra mercato "Florete Flores" edizione 2026;
- nel contesto di detta mostra mercato è stata programmato, dall'Associazione Pro Vicoforte, con sede in Vicoforte Via Roma n.21, l'allestimento di un'area ristoro con musica denominata "*Fior di Proloco*";

PRESO ATTO del piano di sicurezza gestione delle emergenze redatto dallo studio tecnico Staff Progetti di Cuneo, in data 29.05.2026, a firma del P.I. Guasco Claudio;

RITENUTO indispensabile adottare tutti i provvedimenti del caso, finalizzati al pacifico e tranquillo svolgimento di detta mostra mercato, nonché al fine di evitare che nell'ambito della stessa si verifichino danni a cose e persone per gesti inconsulti di terzi, considerata l'opportunità di impedire che si creino situazioni di tensione e di turbativa di diversa natura, nonché per esigenze di tutela dell'ambiente;

RILEVATO che la vendita, la somministrazione, il trasporto, la detenzione di bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e di altri contenitori comunque idonei all'offesa delle persone costituiscono, in un contesto di affollamento, un grave pericolo per l'incolumità pubblica sia a causa dell'abbandono dei contenitori vuoti direttamente sull'area pubblica, sia perché gli stessi potrebbero essere utilizzati quali strumenti atti ad offendere persone e/o a danneggiare il patrimonio pubblico e privato;

CONSIDERATA pertanto la necessità che il consumo di bevande avvenga nel rispetto assoluto del divieto di utilizzo di contenitori di vetro e lattine di alluminio impiegando in sostituzione contenitori di carta o materiale equipollente (es. tetrapack ecc...);

RAVVISATA, inoltre, la necessità di precludere, al fine di prevenire pericoli per la sicurezza e l'incolumità pubblica, la detenzione, il trasporto e/o l'utilizzo dei seguenti oggetti:

trombette da stadio, armi, materiali esplosivi, fuochi d'artificio, fumogeni, razzi di segnalazione, pietre, catene, sostanze stupefacenti, veleni, sostanze nocive e materiale infiammabile e altro oggetto atto ad offendere;

RICHIAMATO l'art. 50 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

ORDINA

per i motivi sopra espressi, in occasione della mostra mercato "*Florete Flores*" in Piazza Carlo Emanuele e nell'area adibita a ristoro e musica denominata "Fior di Proloco"

dalle ore 08:00 della giornata di sabato 6 giugno 2026 alle ore 20:00 della giornata di domenica 7 giugno 2026

che sia fatto divieto a chiunque:

- di introdurre, trasportare e/o detenere bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e altri contenitori comunque idonei all'offesa delle persone, anche utilizzati per il consumo di bevande in forma itinerante;
- di somministrare in recipienti in vetro e altri contenitori comunque idonei all'offesa delle persone;
- di vendere alimenti e bevande in bottiglie e contenitori di vetro e/o lattine e altri contenitori comunque idonei all'offesa delle persone per il consumo itinerante sulla pubblica via;
- di detenere, trasportare e/o l'utilizzare i seguenti oggetti: trombette da stadio, armi, materiali esplosivi, fuochi d'artificio, fumogeni, razzi di segnalazione, pietre, catene, sostanze stupefacenti, veleni, sostanze nocive e materiale infiammabile e altro oggetto atto ad offendere;
- di indossare caschi integrali;
- di detenere animali sprovvisti di museruola e senza guinzaglio (il guinzaglio dovrà essere mantenuto corto).

Resta consentito:

- l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in contenitori di vetro e/o lattine all'interno dei locali, negli annessi dehors, laddove per somministrazione di alimenti e bevande, si intende: "*...la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati.*" (art. 2, comma 1, L.R. 29 dicembre 2006 n. 38);
- il trasporto sulla pubblica via di alimenti e bevande in bottiglie/contenitori di vetro e/o lattine a condizione che questi siano sigillati e/o contenuti a loro volta in appositi imballaggi.

DISPONE

- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio comunale e sia trasmesso ai seguenti Organi di Polizia, per la vigilanza circa l'ottemperanza del divieto impartito:
 - al Comando Stazione Carabinieri di Vicoforte;
 - al Comando Tenenza Guardia di Finanza Mondovì;
 - al Comando Polizia Locale del Comune di Mondovì;
 - alla Questura di Cuneo

- che al presente provvedimento venga data informazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Vicoforte;
- che tutti gli esercizi commerciali presenti in Piazza Carlo Emanuele esponano in modo ben visibile il cartello di avviso recante l'informazione per l'utenza dei divieti espressi con il presente provvedimento;

AVVERTE

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte, entro 60 giorni dalla notificazione ovvero, in alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni;

che le violazioni alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

**IL SINDACO
GASCO GIAN PIETRO**